

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	2069
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio. (2731).	2069
PRESIDENTE	2069, 2070
VICENTINI, <i>Relatore</i>	2069
WALTER	2070
MASTINO GESUMINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2070
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PIERACCINI E LIZZADRI: Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali. (2280)	2070
PRESIDENTE	2070, 2073, 2074, 2075
MANNIRONI, <i>Relatore</i>	2070, 2074, 2075
CHIOSTERGI	2073, 2074
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2073, 2074
PIERACCINI	2073
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2075

La seduta comincia alle 9,40.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Palma e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio. (2731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio.

Prego l'onorevole Vicentini, relatore, di riferire sul disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, riguardante provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia, già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio, ha lo scopo di rendere giustizia ai titolari dei magazzini o delle rivendite di generi di monopolio in territori non più soggetti alla sovranità nazionale. Contemporaneamente si risolve la questione di coloro che, alla data del 1° giugno 1945, avevano acquisito il diritto ad avere un magazzino o una rivendita e che tale diritto non hanno potuto più esercitare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

in quanto costretti ad abbandonare il territorio dove si trovavano perché posto sotto la sovranità di altro Stato.

La Direzione generale dei monopoli, dovendo dare una sistemazione sia ai magazzini che alle rivendite di generi di monopolio, con tale disegno di legge avrà facoltà di affidare direttamente ai profughi della Venezia Giulia gli esercizi di nuovo impianto.

In considerazione dello spirito che anima il disegno di legge stesso, ossia di solidarietà nazionale verso cittadini italiani che forzatamente hanno dovuto abbandonare il territorio sul quale svolgevano la loro attività, mi permetto di proporre alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Desidererei sapere se le nuove rivendite possono essere stabilite in un posto qualsiasi, oppure sono regolate dalle norme vigenti, in quanto, nella prima ipotesi, verrebbero ad essere danneggiati coloro che già da anni sono in possesso della licenza di rivendita.

MARTINO GESUMINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I richiami agli articoli 81 e 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sono fatti appunto per non far sorgere quegli inconvenienti cui ha accennato l'onorevole Walter. Il disegno di legge offre la possibilità di far ottenere la reggenza provvisoria, prescindendo dal concorso, a quei titolari o gerenti di rivendite, profughi della Venezia Giulia; ma la concessione può essere fatta solo quando si verifichino le condizioni previste appunto dal citato articolo 81.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

«I profughi della Venezia Giulia, ex appaltatori di magazzini di vendita di generi di monopolio ubicati in territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, i quali siano stati incaricati della reggenza provvisoria di altro magazzino di vendita in territorio nazionale, possono conseguire l'appalto definitivo, a trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577».

(È approvato).

ART. 2.

«I profughi della Venezia Giulia, che alla data del 1° maggio 1945 erano titolari o gerenti provvisori con titolo al conferimento diretto, di rivendite di generi di monopolio ubicate nel territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, e che propongano l'istituzione di rivendite ordinarie nel territorio nazionale, possono ottenerne la reggenza provvisoria a titolo di esperimento, prescindendo dal concorso previsto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sempre quando si verifichino le condizioni per l'istituzione di cui all'articolo 81 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tale disposizione avrà efficacia fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Pieraccini e Lizzadri: Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali. (2280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Pieraccini e Lizzadri: Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali.

Prego il relatore, onorevole Mannironi, di riferire sulla proposta di legge.

MANNIRONI, *Relatore*. Il concetto informatore della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Pieraccini e Lizzadri è quello di rendere giustizia ad una ristretta categoria di impiegati i quali in origine dipendevano direttamente dallo Stato e che, successivamente, passarono alle dipendenze dei comuni. Dipendevano dallo Stato quando

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

l'Amministrazione statale gestiva direttamente i dazi di consumo di alcune delle grandi città quali Roma, Napoli, Palermo e Venezia. Ad un dato momento l'Amministrazione statale trasferì tali oneri direttamente ai comuni, regolando però la posizione giuridica degli impiegati che erano addetti agli accennati servizi.

Così, in un primo tempo, e precisamente nel 1895 (regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), passarono dallo Stato ai comuni di Roma e di Napoli le gestioni dei dazi di consumo. Con tale decreto venne, fra l'altro, regolata la posizione del personale dipendente, stabilendo che gli impiegati dello Stato, che passavano alle dipendenze dei comuni, non dovevano subire alcuna conseguenza dannosa ai fini del trattamento giuridico ed economico. Questo concetto venne affermato nell'articolo 38 del citato testo unico. In tale articolo è esplicitamente detto che i funzionari, gli impiegati e salariati governativi, addetti alla riscossione del dazio consumo, passavano alle dipendenze dei comuni, ma che essi, le loro vedove e i loro figli non dovevano ricevere una pensione inferiore a quella che avrebbe loro corrisposto lo Stato se gli interessati fossero rimasti in servizio presso l'Amministrazione statale e nei posti che occupavano al momento del passaggio. Lo stesso concetto fu ribadito nel successivo articolo 48 dello stesso testo unico nel quale è detto che i funzionari, gli impiegati e i salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizioni di legge, fossero passati dall'Amministrazione dello Stato alle dipendenze di provincie, comuni o altri enti, avrebbero conservato il diritto di conseguire, al cessare del servizio, la pensione loro spettante per la totalità del servizio prestato. Infine, lo stesso articolo 48 precisa ancora che la pensione, in tutti i casi, deve essere liquidata in base alle disposizioni sulle pensioni e l'importo ripartito fra lo Stato e gli altri enti interessati in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi ha corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Successivamente, e precisamente nel 1924, passarono ai comuni anche le gestioni dei dazi consumo di Palermo e di Venezia. Anche in quella occasione fu emanato un decreto (regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187), con il quale veniva stabilito che gli impiegati e gli agenti avrebbero conservato i diritti acquisiti alla data del passaggio circa il servizio utile agli effetti della pensione e il trat-

tamento di quiescenza. E si aggiungeva che ai medesimi, alle vedove e ai figli non poteva essere assegnata una pensione minore di quella che sarebbe stata loro corrisposta dallo Stato se fossero rimasti in servizio presso l'Amministrazione statale e con lo stipendio che godevano alla data suaccennata.

In sostanza, lo Stato si è sempre preoccupato della sorte degli impiegati che dallo Stato passavano alle dipendenze dei comuni ed ha affermato il principio che con tale passaggio gli stessi dipendenti non dovevano subire alcun danno, conservando lo stesso stipendio e lo stesso trattamento di quiescenza che avrebbero goduto se fossero rimasti impiegati governativi. Questo principio di carattere generale fu sempre rigorosamente rispettato dallo Stato, tanto è vero che a favore di questa ristretta categoria di impiegati furono accordati tutti i benefici che le leggi promulgate fra il 1945 e il 1949 prevedevano a favore degli impiegati statali. Così, ad esempio, furono estesi a questa categoria di impiegati i benefici già concessi per l'assistenza ai dipendenti statali attraverso l'E. N. P. A. S.; furono estese le disposizioni del decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, che riguardavano il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni al personale daziario delle cessate gestioni statali.

Un mutamento di indirizzo avvenne invece quando fu emanata la legge 29 aprile 1949, n. 221. Con tale legge, gli impiegati daziari delle cessate gestioni statali non furono trattati alla stessa stregua degli altri impiegati statali. Si stabilì in fatti all'articolo 12 che non erano soggette a nuova liquidazione le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva del servizio pensionabile non era più in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Per queste categorie, il successivo articolo 20 disponeva che fosse concesso un aumento del 60 per cento. Successivamente, con l'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307, a queste stesse categorie di impiegati fu aumentata la pensione di un altro 40 per cento in aggiunta al 60 per cento che era stato accordato con la precedente legge n. 221 del 1949.

Della situazione che si è venuta a creare si lamentano gli interessati i quali sostengono che le provvidenze adottate con la citata legge n. 221 e con quella successiva del 1951 n. 307 sono lesive dei loro diritti acquisiti in quanto essi avrebbero dovuto essere trattati alla stessa stregua di tutti gli altri pensionati statali,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

come lo furono in precedenza. L'aver concesso il cento per cento di aumento sulle pensioni — sostengono sempre gli interessati — ha loro procurato un grave danno in quanto non hanno potuto ottenere quegli stessi aumenti ottenuti dagli altri impiegati statali.

Ho voluto compiere una indagine per stabilire la differenza eventuale tra la pensione degli impiegati ex daziari e quella dei dipendenti statali. Ho potuto rilevare che in media i primi percepiscono circa cinquemila lire in meno rispetto a tutti gli altri pensionati statali pur avendo percepito lo stesso stipendio.

Ora, pare a me che, effettivamente, una lesione di diritto ci sia stata ai danni di questa categoria e che quindi il concetto generale informatore della proposta di legge meriti di essere accolto. Già l'Amministrazione delle finanze, dalla quale questa categoria dipende, aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge, con lettera del Gabinetto del Ministro del tesoro in data 10 dicembre 1951. Così pure ha dato parere favorevole all'accoglimento della stessa proposta la I Commissione permanente della Camera che fu in proposito interpellata.

Senonché la Ragioneria generale dello Stato ha sollevato alcune obiezioni. Essa dice, ad esempio, che non si può accogliere la proposta di legge perché lo Stato non ha assunto alcun impegno per l'adeguamento delle pensioni. Che nella legge del 1895 non sia espressamente detto che lo Stato si impegna ad adeguare le pensioni è vero; ma è anche vero che allora non si poteva certo pensare all'adeguamento! Comunque il concetto generale era fermo e implicito, stabilendo che questi funzionari non avrebbero avuto un trattamento diverso da quello che sarebbe stato loro riservato se fossero rimasti alle dipendenze dello Stato. Pertanto, questa argomentazione della Ragioneria generale non è giusta.

Si dice, inoltre, che lo Stato non può sostituirsi ai comuni perché per i funzionari di questi ultimi, vi è una ripartizione degli oneri fra Stato e comuni. Ora, è vero che lo Stato non può sostituirsi ai comuni, ma sta di fatto che con gli adeguamenti finora concessi a favore dei propri dipendenti lo Stato ha predisposto le riliquidazioni e si è limitato a ripartire l'onere, fissando la percentuale che doveva essere a carico dello Stato e quella a carico del comune; praticamente, quindi, imponendo al comune stesso l'obbligo di versare quella tale percentuale che lo Stato pagava con la corresponsione integrale della pensione.

Inoltre, la Ragioneria generale dice che non si potrebbe accogliere la proposta perché si è applicata, a questa categoria, la legge n. 221 in quanto le pensioni non erano liquidate su uno stipendio previsto dall'ordinamento statale.

Anche questo è un argomento non valido perché tutte le liquidazioni delle pensioni che, finora sono state fatte, si sono basate sull'ultimo stipendio che i funzionari percepiscono dal comune da cui dipendevano e che lo Stato ha accettato come dato di fatto riconosciuto e preso come base per la liquidazione delle pensioni. In sostanza lo Stato non si è preoccupato di raggugliare gli stipendi che percepivano i dipendenti del comune con gli stipendi degli statali, ma ha riconosciuto, come dato di fatto, lo stipendio percepito dai funzionari dei rispettivi comuni da cui dipendevano e su quegli stipendi ha liquidato le pensioni.

Infine, dice la Ragioneria generale, bisogna preoccuparsi dell'aspetto generale della legge e delle conseguenze che ne possono derivare perché le norme contenute nella più volte citata legge n. 221, riguardanti i pensionati statali, non solo non si applicano agli ex daziari ma anche ad altre categorie. Da un punto di vista generale il rilievo è esatto; senonché è da rilevare che la legge del 1895 regolava definitivamente la posizione degli impiegati di cui ci occupiamo e non si riferiva ad altre categorie di impiegati. Quella legge è la base del trattamento riservato soltanto agli impiegati ex daziari. Non esistono pertanto altre categorie che possono valersi di questo precedente per invocare a loro favore lo stesso trattamento perché, ripeto, il trattamento previsto dalla legge del 1895 e da quella successiva del 1924 era riservato soltanto alla strettissima categoria degli ex impiegati daziari.

Quindi, a me pare che gli argomenti della Ragioneria generale dello Stato per contrastare l'accoglimento della presente proposta di legge non possano essere accolti, non essendo così seri e così gravi da determinare delle perplessità e da indurre a respingere senza meno la proposta Pieraccini e Lizzadri.

Per tanto, dichiaro di essere favorevole all'accoglimento della proposta, lasciando immutato l'articolo 1 in quanto, dato che non si parla di decorrenza, i benefici decorrerebbero dalla data di entrata in vigore della legge. Se dovessimo retrodatare l'efficacia della legge stessa potremmo creare una complicazione anche sotto il profilo della copertura. Problema che invece non si presenterebbe secondo la mia

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

proposta, perchè l'onere relativo potrebbe essere fronteggiato con gli stanziamenti ordinari relativi ai pensionati dello Stato.

Non sono favorevole all'accoglimento dell'articolo 2 perchè esso, in sostanza, viene a modificare tutto il sistema di pensione. Non mi sembra opportuno costituire questo precedente; se mai si può attendere che una disposizione di carattere generale provveda anche nei confronti di tutti gli altri dipendenti che percepiscono pensioni in parte dallo Stato e in parte dal comune.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore sulla necessità di non tenere conto delle obiezioni mosse dalla Ragioneria generale dello Stato che in realtà, secondo me, non fa che difendere un errore commesso nei confronti di questi pensionati.

Debbo fare osservare che ho trattato, per alcuni degli interessati, tale questione ed ho potuto rendermi conto che si tratta di un piccolissimo numero di pensionati che hanno avuto un trattamento veramente ingiusto per l'atteggiamento che si è assunto nei loro confronti.

Non sono d'accordo con l'onorevole relatore sulla soppressione dell'articolo 2 della proposta di legge. Secondo me, se il diritto è acquisito bisogna approvare anche l'articolo 2. Occorre tenere presente che si tratta non di impiegati comunali, ma di impiegati statali che sono stati inviati, con tutti i loro diritti acquisiti, presso i comuni per continuare le operazioni relative al dazio consumo. E lo stesso Ministero delle finanze ha sempre riconosciuto la particolare posizione di detti funzionari.

Ecco perchè sono favorevole alla proposta di legge Pieraccini e Lizzadri. Vorrei anche aggiungere: «con la decorrenza stabilita dall'articolo 1 della stessa legge».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È vero che il Ministero delle finanze ha dato parere favorevole, ma è anche vero che al Tesoro vi sono delle perplessità che sono state del resto illustrate dall'onorevole relatore.

Io personalmente debbo dire che non sono convinto delle ragioni esposte dall'onorevole relatore e ritengo che per l'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge vi saranno notevoli difficoltà di ordine tecnico, anche perchè nei confronti della perequazione delle pensioni al personale di cui trat-

tasi, mancherebbe l'equiparazione dello stipendio sul quale calcolare il nuovo trattamento di quiescenza. Quanto alla decorrenza, sento il dovere di far presente che stabilendo una data anteriore a quella della pubblicazione della presente proposta di legge sorge il problema della copertura. Pertanto, pur conservando le perplessità, io potrei aderire alla richiesta del relatore purché non si parli di decorrenza.

CHIOSTERGI. Si tratta di un piccolo numero di persone e pertanto di una spesa minima.

PRESIDENTE. Se sorge il problema della copertura bisogna risolverlo anche se si tratti di spesa minima. Daltra parte, l'approvazione della proposta di legge potrebbe essere notevolmente ritardata dalla necessità di trovare la soluzione del problema della copertura.

PIERACCINI. Ringrazio innanzi tutto, l'onorevole relatore per avere espresso molto chiaramente le ragioni che hanno indotto me e l'onorevole Lizzadri a presentare questa proposta di legge. Debbo poi fare osservare che la proposta dell'onorevole Chiostergi può servire ad accelerare l'approvazione della proposta di legge e a rendere giustizia ai danneggiati anche per quanto riguarda gli arretrati.

Quanto al problema della copertura, che potrebbe sorgere, io ritengo che dovrebbe essere facile la soluzione, trattandosi di poche persone ed essendoci certamente margine nello stanziamento del capitolo del bilancio concernente il fondo delle pensioni. Lo stanziamento di tale capitolo come sapete, è un po' elastico, e non è impegnato fino all'ultima lira. D'altra parte, né il Ministero delle finanze, né la stessa Ragioneria generale dello Stato hanno sollevato la questione della copertura.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non vi era la proposta ora in discussione!

PIERACCINI. Non mi pare che possano sorgere problemi nuovi. Torno a dire che se noi consideriamo i pareri favorevoli che abbiamo avuto relativamente a questa proposta di legge da parte del Ministero delle finanze, della I Commissione Interni della Camera e del relatore e anche da parte dello stesso Governo, il cui rappresentante ha delle perplessità ma non si oppone al principio, e se consideriamo che questi cittadini sono stati danneggiati nei loro diritti acquisiti, dobbiamo riconoscere che commetteremo una ulteriore ingiustizia rendendo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

definitiva la riduzione degli assegni subita per tre o quattro anni.

Sono disposto a non insistere sull'articolo 2 per facilitare l'approvazione della proposta di legge e chiedo che si voti l'emendamento all'articolo 1 proposto dall'onorevole Chiostergi.

PRESIDENTE. Dato che all'articolo 1 è detto che ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 224, sulla totalità del servizio prestato, a me sembra che la riliquidazione, riallacciandosi alla totalità del servizio prestato, debba comprendere gli arretrati e quindi la perequazione.

CHIOSTERGI. Il solo fatto che ci sia stata una opposizione dimostra che la questione non è così chiara come si vorrebbe. Anche per me, il testo poteva bastare, ma quando ho sentito sollevare dal relatore e dal Sottosegretario di Stato delle obiezioni sulla decorrenza, ho ritenuto quanto mai opportuno suggerire l'emendamento il quale, ripeto, dovrebbe semplicemente dire: «e con la decorrenza stabilita dall'articolo 1 della stessa legge». Il che chiarisce che nella riliquidazione si deve tenere conto di tutti gli elementi. Se noi ammettiamo il diritto, non possiamo, nelle conseguenze, seguire un criterio diverso. L'emendamento mi sembra giustificato sia in linea di diritto che in linea di fatto; si tratta ora di stabilire, senza possibilità di equivoci, la decorrenza del provvedimento.

MANNIRONI, *Relatore*. La frase che viene usata nella proposta di legge «sulla totalità del servizio prestato», ha riferimento alla frase della vecchia legge del 1895, in quanto si diceva che lo Stato doveva provvedere alla liquidazione della pensione, tenendo conto del servizio prestato dai funzionari, impiegati o salariati sia presso lo Stato che presso i comuni. Quindi, la liquidazione della pensione si intendeva sulla totalità del servizio prestato. Io sono convinto che la frase succitata non può riferirsi ad altro se non a considerare la somma dei servizi prestati sia presso lo Stato che presso i comuni.

PRESIDENTE. Ma se diciamo che è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, la questione è risolta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Resta sempre la mia eccezione sulla copertura per gli arretrati.

MANNIRONI, *Relatore*. Se noi dovessimo dare alla legge un valore retroattivo il problema della copertura sorgerebbe indubbiamente. E allora è da vedere, sotto il profilo pratico, se alla categoria interessata convenga di più attendere che torni in discussione la proposta di legge dopo aver risolto il problema della copertura, o non le convenga ritenersi soddisfatta dell'atto di giustizia che noi oggi potremmo compiere, approvando la proposta stessa. Da un punto di vista puramente astratto è vero che, in conseguenza del principio generale da noi ammesso, la riliquidazione deve essere fatta anche sugli arretrati; ma è anche vero che la categoria interessata ha beneficiato di una parte degli aumenti. Io ho detto che il danno subito si aggira sulle 5.000 lire al mese, ma la media è inferiore a tale cifra perché molti hanno risentito un danno minore.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole relatore e con l'eccezione sollevata dal rappresentante del Governo non mi pare che si possa insistere sull'emendamento.

CHIOSTERGI. Il testo dell'articolo 1, così come è formulato, è abbastanza chiaro per quanto riguarda il riconoscimento del diritto. Io però sono convinto che gli interessati per vedere riconosciuto questo loro diritto saranno costretti a ricorrere agli organi che esercitano la giustizia amministrativa. Insisto perciò sull'emendamento.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare che, trattandosi di una riliquidazione che aumenta la spesa per lo Stato, occorre indicare la fonte a cui attingere la copertura.

CHIOSTERGI. Giustissimo se si trattasse di una somma rilevante; ma è evidente che, trattandosi di poche centinaia di persone e di qualche migliaio di lire da corrispondere a ciascuna di esse, l'onere potrebbe rientrare negli stanziamenti ordinari.

MANNIRONI, *Relatore*. C'è da considerare un'altra difficoltà a cui si andrebbe incontro approvando l'emendamento. Quella, cioè, di dover compiere tutto il complicato lavoro di contabilità, perché è chiaro che si dovrebbe anche tenere conto di quello che i pensionati hanno ricevuto con l'applicazione delle varie leggi sulle pensioni e il cui importo dovrebbe essere defalcato. Per questo motivo, e per le ragioni che ho precedentemente esposto, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

Avverto che, siccome la proposta di legge consta di due soli articoli, e siccome il relatore ha proposto la soppressione dell'articolo 2, prima di dare lettura dell'articolo 1, che potrebbe diventare articolo unico, e dell'emendamento, metterò in votazione la proposta del relatore.

MANNIRONI, *Relatore*. Ho proposto la soppressione dell'articolo 2 per agevolare l'accoglimento della proposta di legge. Ritengo, tuttavia, che non si possa approvare la proposta di legge nella seduta odierna, dovendo essere precisata la maggiore spesa.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa dichiarazione.

Do lettura dell'articolo 2:

« La pensione e gli assegni, spettanti ai predetti pensionati, e stabiliti per legge, ripartiti fra Stato e Comune, verranno pagati per intero dallo Stato, il quale riceverà dal Comune il rimborso della quota liquidata a suo carico ».

Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2 di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvata).

In seguito alla soppressione dell'articolo 2, l'articolo 1 diventa articolo unico; ne do lettura:

« Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, sulla totalità del servizio prestato.

L'onorevole Chiostergi propone il seguente emendamento aggiuntivo: *aggiungere in fine all'articolo 1 le seguenti parole*: « e con la decorrenza stabilita dall'articolo 1 della stessa legge ».

A questo emendamento aggiuntivo sono contrari il rappresentante del Governo ed il relatore.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Chiostergi.

(È approvato).

Pertanto l'articolo unico della proposta di legge viene ad essere così definitivamente formulato:

« Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, sulla

totalità del servizio prestato e con la decorrenza stabilita dall'articolo 1 della stessa legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio » (2731):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge.

Pieraccini e Lizzadri: « Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali » (2280):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balduzzi, Barbina, Castelli Avolio, Chiaranello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Marotta, Montanari, Pecoraro, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

De Palma, Saggin.

La seduta termina alle 11.30.